

**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice, dott.ssa Laura Messina,

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 464-1/2024 ad istanza di TORRISI MARIO in proprio e nella qualità di socio accomandatario della Mario Torrissi & C. S.a.s;

rilevato che il proponente han inteso chiedere l'accesso alla procedura di concordato minore; esaminata la relazione redatta dall'OCC costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania, nella persona del gestore dott. Alessandro Russo;

rilevato che la domanda appare ammissibile essendo corredata dai documenti di cui agli articoli 75 e 76, ed in quanto il debitore non presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), né risulta essere stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

rilevato che non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

rilevato che ai sensi dell'art. 78 CCI *“Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto”*;

rilevato che l'OCC dovrà procedere agli adempimenti di cui all'art. 78 sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

rilevato che, in seno al ricorso, il debitore ha chiesto di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

rilevato che, al fine di non pregiudicare l'ammissibilità della proposta e la sua esecuzione, va disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente in corso nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice;

rilevato che ai sensi dell'art. 78 comma 2 bis CCI *“2-bis. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se: a) è stata disposta la sospensione generale dalle azioni esecutive e cautelari e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti; b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2; c) la nomina è richiesta dal debitore”*;

rilevato che, nella specie, ricorre la condizione di cui alla lettera a) del comma 2 bis CCI; visti gli art.li 70 ss CCI

P.Q.M.

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

DISPONE

che l'OCC proceda alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto a tutti i creditori, **entro il 2 dicembre 2024**;



### ASSEGNA

ai creditori termine di giorni trenta (a decorrere dalla comunicazione) entro il quale fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

### SOSPENDE

i procedimenti di esecuzione forzata eventualmente pendenti;

### DISPONE

che sino al momento in cui la sentenza di omologazione non diventerà definitiva, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

### NOMINA

ai sensi dell'art. 78 comma 2 bis CCI quale Commissario Giudiziale l'avv. Sergio Finocchiaro.

Catania, 25/11/2024

Il Giudice  
Laura Messina

